**LEGGE 7 luglio 2016, n. 122**

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti**

**dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea**

**2015-2016.**

**(GU n.158 del 8-7-2016)**

**Entrata in vigore del provvedimento: 23/07/2016**

**....omissis....**

Sezione II

**Art. 11**

**Diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali**

**violenti, in attuazione della direttiva 2004/80/CE. Procedura di**

**infrazione 2011/4147**

1. Fatte salve le provvidenze in favore delle vittime di

determinati reati previste da altre disposizioni di legge, se piu'

favorevoli, e' riconosciuto il diritto all'indennizzo a carico dello

Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla

persona e comunque del reato di cui all'articolo 603-bis del codice

penale, ad eccezione dei reati di cui agli articoli 581 e 582, salvo

che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583

del codice penale.

2. L'indennizzo e' elargito per la rifusione delle spese mediche e

assistenziali, salvo che per i fatti di violenza sessuale e di

omicidio, in favore delle cui vittime, ovvero degli aventi diritto,

l'indennizzo e' comunque elargito anche in assenza di spese mediche e

assistenziali.

3. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro della

giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono determinati gli importi dell'indennizzo,

comunque nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui

all'articolo 14, assicurando un maggior ristoro alle vittime dei

reati di violenza sessuale e di omicidio.

**Art. 12**

**Condizioni per l'accesso all'indennizzo**

1. L'indennizzo e' corrisposto alle seguenti condizioni:

a) che la vittima sia titolare di un reddito annuo, risultante

dall'ultima dichiarazione, non superiore a quello previsto per

l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

b) che la vittima abbia gia' esperito infruttuosamente l'azione

esecutiva nei confronti dell'autore del reato per ottenere il

risarcimento del danno dal soggetto obbligato in forza di sentenza di

condanna irrevocabile o di una condanna a titolo di provvisionale,

salvo che l'autore del reato sia rimasto ignoto;

c) che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla

commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo, ai sensi

dell'art. 12 del codice di procedura penale;

d) che la vittima non sia stata condannata con sentenza

definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia

sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art.

407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale e per reati

commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione

in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

e) che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme

erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.

**Art. 13**

**Domanda di indennizzo**

1. La domanda di indennizzo e' presentata dall'interessato, o dagli

aventi diritto in caso di morte della vittima del reato,

personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di

inammissibilita', deve essere corredata dei seguenti atti e

documenti:

a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui

all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il

giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;

b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento

dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti

dell'autore del reato;

c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi

dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sull'assenza delle

condizioni ostative di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed

e);

d) certificazione medica attestante le spese sostenute per

prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del

reato.

2. La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni

dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto

l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva

infruttuosamente esperita.

**Art. 14**

**Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime**

1. Il Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati

di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e' destinato

anche all'indennizzo delle vittime dei reati previsti dall'articolo

11 e assume la denominazione di «Fondo di rotazione per la

solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste

estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti».

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19

febbraio 2014, n. 60, il Fondo e' altresi' alimentato da un

contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere

dall'anno 2016.

3. Il Fondo e' surrogato, quanto alle somme corrisposte a titolo di

indennizzo agli aventi diritto, nei diritti della parte civile o

dell'attore verso il soggetto condannato al risarcimento del danno.

4. In caso di disponibilita' finanziarie insufficienti nell'anno di

riferimento a soddisfare gli aventi diritto, e' possibile per gli

stessi un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione

delle somme non percepite dal Fondo medesimo negli anni successivi,

senza interessi, rivalutazioni ed oneri aggiuntivi.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo

II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

19 febbraio 2014, n. 60. Con regolamento da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

apportate le necessarie modifiche al citato regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 60 del 2014.

**Art. 15**

**Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512,**

**e 23 febbraio 1999, n. 44**

1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo,

dopo la parola: «mafioso» sono aggiunte le seguenti: «e dei reati

intenzionali violenti»;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «da un

rappresentante del Ministero di grazia e giustizia» sono sostituite

dalle seguenti: «da due rappresentanti del Ministero della

giustizia»;

c) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «e successive

modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero quando risultano

escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),

della legge 20 ottobre 1990, n. 302».

2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44,

dopo la lettera b) e' inserita la seguente:

«b-bis) da un rappresentante del Ministero della giustizia».

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera c), si applica alle

istanze non ancora definite alla data di entrata in vigore della

presente legge.

**Art. 16**

**Disposizioni finanziarie**

1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

e successive modificazioni, la parola: «2.000» e' sostituita dalla

seguente: «1.943» e le parole: «1.000 nel corso dell'anno 2016» sono

sostituite dalle seguenti: «943 nel corso dell'anno 2016».

2. All'articolo 22, comma 1, alinea, del decreto-legge 27 giugno

2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2015, n. 132, la parola: «49.200.000» e' sostituita dalla seguente:

«46.578.000», la parola: «94.200.000» e' sostituita dalla seguente:

«91.578.000» e la parola: «93.200.000» e' sostituita dalla seguente:

«90.578.000».

3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27

giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2015, n. 132, le parole: «46.000.000 di euro» sono sostituite

dalle seguenti: «43.378.000 euro» e le parole: «92.000.000 di euro»

sono sostituite dalle seguenti: «89.378.000 euro».

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e'

autorizzata la spesa di euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2016,

cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui

all'articolo l, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio